



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 31 dicembre 2021 n.215

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di confermare e aggiornare tempestivamente le norme straordinarie di carattere generale connesse all'epidemia da COVID-19 stante la proroga dello stato di emergenza disposta all'articolo 1, comma 2 del Decreto- Legge 22 dicembre 2021 n. 208 sino al 30 aprile 2022;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 27 dicembre 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto legge raccoglie in un testo unico la vigente normativa relativa alle misure economiche, lavorative ed amministrative connesse agli interventi di contenimento dei contagi da COVID-19, adeguandola alle recenti disposizioni e prolungandone gli effetti fino al termine dell'emergenza sanitaria, ove non diversamente disposto dai singoli articoli.

Art. 2 *(Misure straordinarie relative ai lavoratori in quarantena)*

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Decreto Legge 22 dicembre 2021 n. 208, il lavoratore che si trovi in quarantena o in isolamento domiciliare e che dunque goda dell'indennità di malattia da parte dell'ISS, è obbligato all'astensione dal lavoro ivi incluso il lavoro dal domicilio o lavoro agile.

2. In via eccezionale e fino alla fine dell'emergenza sanitaria i soli dipendenti in quarantena possono richiedere volontariamente di rinunciare al periodo di copertura della malattia a fronte di lavoro dal domicilio così come definito dall'articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122 o

come successivamente regolato nelle modalità previste dall'articolo 8 della Legge 13 novembre 2020 n.202, nonché dall'articolo 3 del presente decreto-legge. In tal caso viene interrotta l'erogazione delle indennità di malattia da parte dell'ISS e il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione dello stipendio al proprio dipendente.

3. È vietato, per i pazienti in isolamento domiciliare, sintomatici o non sintomatici, svolgere attività lavorativa dal domicilio o in lavoro agile.

4. Il datore di lavoro che richieda al proprio dipendente di prestare la sua opera dal domicilio o in lavoro agile durante un periodo di quarantena, in assenza delle procedure e limitazioni stabilite nel presente articolo, oppure che lo richieda al proprio dipendente in isolamento domiciliare, è perseguito ai sensi delle sanzioni previste per il lavoro irregolare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

5. È dato mandato alle forze di polizia e agli uffici di controllo preposti, di intensificare i controlli al fine di scongiurare il verificarsi delle irregolarità di cui al presente articolo.

Art. 3

(Lavoro dal domicilio nel settore privato)

1. Sino al termine dell'emergenza sanitaria si attuano per il settore privato, laddove tecnicamente possibile, le modalità di "lavoro dal domicilio", in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell'accordo alle realtà datoriali e sindacali, all'Ufficio Attività Economiche ed all'Ufficio Attività di Controllo. Le attività economiche che optano per il "lavoro dal domicilio", unicamente per quei lavoratori per i quali sulla base dell'organizzazione aziendale si è optato per tale modalità, non potranno beneficiare dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni in base alle normative vigenti.

2. La data di avvio delle modalità di lavoro agile per il settore privato, così come regolato dalla Legge 13 novembre 2020 n. 202, è posticipata al termine dell'emergenza sanitaria.

3. Gli accordi di "lavoro dal domicilio" stipulati ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge 24 luglio 2020 n.122 nonché quelli stipulati ai sensi del presente decreto – legge, devono essere trasformati in accordi di lavoro agile entro trenta giorni dal termine dell'emergenza sanitaria, salvo precedente disdetta dell'accordo. Dopo tale periodo cessano i loro effetti.

Art. 4

(Assistenza familiare)

1. Sino alla data di fine dell'emergenza sanitaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 22 dicembre 1955 n.42, è considerato lavoratore dipendente anche l'addetto ai servizi familiari di cui alla lettera b) dell' articolo 19 della Legge n.42/1955 che presta la propria opera presso persone a cui sia unito da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, se queste sono svolte per l'assistenza di minori di età non superiore ai tredici anni oppure di persone in stato di disabilità o non autosufficienza certificato dall'ISS.

2. Tale tipologia di rapporto di lavoro non dà diritto al percepimento di quanto previsto al CAPO II, III e IV della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche.

Art.5

(Stato di necessità ed emergenza medica e sanitaria)

1. In considerazione del grave stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del disposto di cui all'articolo 42 del Codice Penale, atteso il limitato numero di farmaci registrati per la cura o

la profilassi di questa infezione, il personale medico e sanitario è tenuto a seguire le disposizioni ed i protocolli di cura ed assistenza tempo per tempo adottati dall'ISS, sulla base della evoluzione della ricerca medica accreditata e delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'ECDC, del Ministero della Salute Italiano o dell'AIFA, della regione Emilia Romagna nonché di società scientifiche nazionali o internazionali impegnate direttamente a vario titolo nella lotta all'epidemia da nuovo coronavirus. Tali disposizioni e protocolli costituiscono e sono del tutto equivalenti alle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 7 dicembre 2017 n.138 con i conseguenti effetti in tema di responsabilità del personale medico e sanitario già previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della Legge n. 138/2017.

2. È abrogato l'articolo 21 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n. 91. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti conformemente prodotti durante la vigenza dello stesso.

Art 6

(Disposizioni contabili e procedurali ISS per gestione stato di emergenza da COVID-19)

1. In via del tutto eccezionale ed in deroga alle norme contabili, alle norme in materia di fornitura e somministrazioni di beni e servizi e al comma 1 dell'articolo 49 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, le spese sostenute e da sostenersi dall'Istituto per la Sicurezza Sociale allo scopo di contenere il contagio da COVID-19 sono equiparate alle spese obbligatorie inderogabili ed indilazionabili di cui all'articolo 47 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

2. Tali spese sono assoggettate a procedura semplificata ed imputate sui capitoli pertinenti che confluiscono nel centro di costo n. 209600 "Emergenze sanitarie" e rese immediatamente esecutive dalla presente norma.

3. Le spese relative sono individuate dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie oppure dal Comitato Esecutivo e disposte e liquidate a norma del presente articolo.

4. Il Collegio dei Sindaci Revisori, nell'effettuare i controlli previsti all'articolo 20 della Legge 30 novembre 2004 n.165, segnala le eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle spese di cui al presente articolo alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica attraverso le apposite relazioni di cui all'articolo 109, comma 5 della Legge n. 30/1998.

5. In caso di necessità ed urgenza il Comitato Esecutivo, in via del tutto eccezionale ed in deroga a quanto previsto al regolamento interno assunto con delibera del Comitato Esecutivo n.1 del 21 febbraio 2005 adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della Legge n. 165/2004, allo scopo di sostenere gli oneri indifferibili per misure urgenti di contenimento da COVID-19, ha facoltà di disporre, in equilibrio di bilancio, trasferimenti di fondi fra capitoli anche se appartenenti a diversi Titoli di Spesa.

6. Il Comitato Esecutivo, allo scopo di garantire le misure necessarie al contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria, è impegnato ad una attenta valutazione delle risorse disponibili e a rivedere i piani di attività programmati in riferimento all'equilibrio complessivo e all'andamento generale delle previsioni di bilancio.

Art.7

(Disposizioni relative alla disabilità)

1. I soggetti che, a seguito delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, non possano frequentare il centro diurno del Colore del Grano, nel caso in cui le sue attività vengano sospese, possono beneficiare del servizio territoriale domiciliare dell'ISS per un massimo di due ore al giorno, gratuitamente, per sei giorni settimanali, fino a nuove disposizioni riguardanti l'organizzazione del servizio disabilità.

2. Le attività assistenziali, sociali e socio-sanitarie, comprese quelle erogate da parte di centri residenziali e centri diurni per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario,

vengono svolte in ottemperanza alla normativa vigente per il rispetto delle misure anti Covid e alle circolari interne emanate dal Comitato Esecutivo ISS, attraverso specifiche procedure nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

3. Il distanziamento previsto a tutela e prevenzione da COVID-19 può essere ridotto tra le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti che necessitino di supporto e i propri accompagnatori o assistenti, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, avvalendosi dei dispositivi di protezione.

Art.8

(Disposizioni relative a screening volontario per COVID-19)

1. Considerata la necessità di adottare disposizioni per ottimizzare la prevenzione sul territorio con l'esecuzione di test mirati e specifici atti ad identificare nella popolazione potenziali focolai di influenza da COVID-19:

- a) non è consentita la richiesta volontaria, presso la struttura pubblica dell'ISS, di eseguire esami diagnostici relativi al COVID-19 per coloro che sono in attesa di ricevere una diagnosi di guarigione da COVID-19;
- b) i centri prelievi e i laboratori di analisi privati, che vogliono accettare campioni e/o effettuare test per l'identificazione di possibili infezioni da COVID-19 per assistiti ISS, devono essere autorizzati dall'Authority Sanitaria specificando la metodica impiegata;
- c) i centri prelievi e i laboratori di analisi privati che emettono un referto positivo ad un assistito ISS devono immediatamente comunicare il referto al richiedente e al laboratorio analisi dell'ISS al fine di mettere tempestivamente in atto le eventuali procedure di quarantena ed aggiornare il quadro epidemiologico territoriale. Devono altresì inviare con cadenza giornaliera il riepilogo completo dei test eseguiti sugli assistiti ISS nelle precedenti 24 ore all'UOC Sanità Pubblica;
- d) nel caso l'esito del test effettuato a pagamento dovesse richiedere l'effettuazione del tampone molecolare di conferma (per esempio a seguito di test sierologico con esito positivo delle IgM o delle IgG oppure di test antigenico), all'assistito ISS viene applicata la misura della quarantena domiciliare preventiva fino al momento del tampone. Il tampone di conferma viene effettuato dall'ISS compatibilmente con la programmazione diagnostica già in essere, oppure da laboratorio autorizzato dall'Authority Sanitaria.

2. Il periodo di quarantena di cui al comma 1, lettera d) è coperto da indennità economica temporanea da malattia comune solo nel caso in cui il tampone molecolare di conferma sia positivo. In caso di tampone molecolare di conferma negativo il periodo di quarantena, da considerarsi non retribuito, viene immediatamente interrotto e il soggetto che ne ha beneficiato ha diritto al reintegro al lavoro. Nel periodo di attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma è fatto obbligo all'assistito ISS di mettersi in autoisolamento.

3. Gli assistiti ISS che necessitano di un test molecolare per viaggiare o per altri motivi di necessità, possono rivolgersi al Laboratorio analisi dell'ISS (0549.994208), che provvede a fissare un appuntamento, per effettuare il tampone molecolare al costo di 70,00 (settanta/euro).

4. Gli assistiti ISS che intendano effettuare un test antigenico, per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, possono prenotarsi attraverso il portale Book PA o altra applicazione on line, presso una delle farmacie dell'ISS, per effettuare il test al costo di 10,00 (dieci/euro). Il risultato dei test viene registrato dall'operatore sul database dell'ISS al fine di emettere il relativo certificato digitale covid (SMDCC).

Art.9
(Contact tracing)

1. Le indagini epidemiologiche connesse al tracciamento dei contatti (Contact tracing), sono svolte da operatori sanitari, dipendenti ISS, dunque da agenti pubblici. La verifica dei contatti stretti dei pazienti positivi al SARS-CoV-2 è una misura di sanità pubblica.
2. In merito alle indagini di cui al comma 1, chi rende dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi delle norme penali vigenti in materia di falsità in atti pubblici, scritture private, dichiarazioni, certificazioni, loro utilizzo e soppressione.
3. A tutela del personale sanitario le telefonate svolte per il contact tracing possono essere registrate, rimanendo a disposizione delle autorità competenti al solo fine di eventuali ricorsi.

Art.10
(Personale ISS)

1. In via eccezionale, in favore del personale sanitario e non sanitario che volontariamente, ad eccezione dei dirigenti, al di fuori dell'orario contrattuale di lavoro, presta la propria opera per l'espletamento di specifiche attività aggiuntive rese necessarie per far fronte all'emergenza COVID-19, è possibile corrispondere una remunerazione straordinaria stabilita dall'ISS in accordo con i dipendenti, in luogo del recupero orario nell'ambito della flessibilità. Le modalità circa le verifiche delle attività aggiuntive effettivamente prestate e la conseguente liquidazione sono definite dal Comitato Esecutivo dell'ISS.
2. In via eccezionale, al personale infermieristico chiamato a svolgere nell'ambito della gestione dell'emergenza da COVID-19 complesse attività di coordinamento, aggiuntive rispetto all'ordinario coordinamento dei reparti, quali il coordinamento infermieristico delle attività di assistenza dei pazienti contagiati e gestiti a livello domiciliare o il coordinamento infermieristico del reparto COVID-19, è riconosciuto un compenso forfettario mensile omnicomprensivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), sino al termine dell'emergenza sanitaria medesima.
3. Il personale dipendente dell'ISS coinvolto nella gestione dell'emergenza sanitaria che non abbia potuto usufruire, stante il blocco previsto con precedenti provvedimenti, dei congedi ordinari, permessi straordinari o flessibilità oraria arretrati, mantiene il diritto di poterne usufruire entro dodici mesi dalla dichiarazione di fine emergenza. I recuperi orari nell'ambito della flessibilità debito/credito autorizzata dal Direttore Generale ISS possono essere effettuati, anziché entro il termine ordinario dei successivi sei mesi, entro il termine di un anno.

Art.11
(Modifica all'articolo 3, comma 3 del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n.214 e articolo 12, comma 2 della Legge 10 novembre 2020 n. 197)

1. L'articolo 3, comma 3 del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n.214 è così sostituito:
"3. Gli elenchi al comma 2 hanno valenza provvedimentale in ordine all'inquadramento a tempo indeterminato di cui all'articolo 69 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ed al nuovo inquadramento del personale di cui all'articolo 2, comma 2, con decorrenza dall'1 gennaio 2021, nonché all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il personale di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 2, comma 3."
2. L'articolo 12, comma 2 della Legge 10 novembre 2020 n. 197 è così modificato:
"2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, già dotate di un DAE, sono obbligate ad iscriversi in detto Registro elettronico mediante registrazione on-line in area dedicata sul sito internet dell'ISS."

Art.12

(Autorizzazione, importazione e somministrazione farmaci internazionali)

1. Tenuto conto che, nelle more dell'istituzione di agenzie regolatorie per l'autorizzazione all'utilizzo dei farmaci nella Repubblica di San Marino, l'approvvigionamento di farmaci è per consuetudine allineato all'importazione di farmaci che abbiano ricevuto l'autorizzazione di agenzie regolatorie di Stati terzi; nell'ottica di regolamentare l'importazione e l'utilizzo dei farmaci nella Repubblica di San Marino da paesi terzi, il presente articolo individua le agenzie dalle quali la Repubblica di San Marino è autorizzata ad importare e somministrare farmaci per uso interno e ospedaliero.
2. I farmaci approvati dalle agenzie regolatorie di cui all'Allegato 1, il cui elenco può venire aggiornato periodicamente con atto successivo, sono importabili e utilizzabili nella Repubblica di San Marino ad eccezione dei farmaci stupefacenti e analgesici che devono essere sottoposti al controllo preventivo dell'Authority Sanitaria.
3. Il governo è autorizzato a sottoscrivere appositi memorandum con le amministrazioni statali delle agenzie regolatorie di cui al comma 2, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di importazione, i prezzi di vendita, la condivisione delle caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti, il rispetto delle buone pratiche internazionali per la sperimentazione e la produzione di farmaci, nonché ogni altro elemento utile a garantire la massima protezione per gli utilizzatori dei paesi coinvolti nonché il rispetto delle norme vigenti nella Repubblica di San Marino.

Art.13

(Disposizioni speciali per il reclutamento di personale infermieristico)

1. In via eccezionale e stante l'esigenza di favorire il reclutamento di personale infermieristico per fronteggiare lo stato di emergenza di sanità pubblica, i dipendenti assunti a tempo determinato sul profilo di ruolo (PDR) di Infermiere (INF) di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3, sia in forza di incarico o sostituzione dalle pubbliche graduatorie che di contratto, potranno conseguire la stabilità del rapporto di lavoro secondo i termini di cui ai successivi commi.
2. Al termine di diciotto mesi di servizio a tempo determinato sul PDR di INF e purché permanga l'esigenza organizzativa ed assistenziale, può essere dato inizio alle procedure di valutazione al fine della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Le procedure di valutazione di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi:
 - a) titoli;
 - b) competenze professionali;
 - c) competenze comportamentali, quali la capacità di lavoro in squadra e di comunicazione con il paziente;
 - d) quanto ulteriormente indicato dal Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) con proprio regolamento.
4. La valutazione è effettuata da parte di una commissione composta dal Comitato Esecutivo ISS, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore di UOC competenti.
5. L'assunzione a tempo determinato di personale infermieristico mediante contratto avviene previa valutazione dei titoli ed a seguito di colloquio individuale.
6. Il personale assunto a tempo determinato, sia in forza di incarico o sostituzione dalle pubbliche graduatorie che di contratto, sul PDR di INF non è soggetto all'applicazione del salario di accesso di cui all'articolo 3 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 "Attuazione degli Accordi Governo/Sindacati concernenti il rapporto contrattuale dei pubblici dipendenti - triennio 1991 -92 - 93 - modifiche all'Allegato "F" alla Legge Organica".
7. Qualora il dipendente assunto a tempo determinato sul PDR di INF benefici della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, l'ISS provvede a trattenere dalle

buste paga, con le tempistiche e quote stabilite nel medesimo regolamento di cui al comma 3, lettera d), la somma pari al 20 % della retribuzione corrisposta complessivamente nel primo anno di servizio ed al 15 % della retribuzione corrisposta complessivamente a decorrere dal secondo anno di servizio.

8. Le disposizioni speciali di cui al presente articolo si applicano per le assunzioni effettuate sino alla data di fine dell'emergenza sanitaria.

9. Le disposizioni speciali di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche al personale infermieristico assunto a tempo determinato prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge 27 febbraio 2021 n.46 e che non sia rientrato negli elenchi di cui alla delibera del Congresso di Stato n.16 del 1° marzo 2021, riguardante l'adozione degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n. 214 "Attuazione dell'Accordo Governo/Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nell'Istituto per la Sicurezza Sociale".

10. Al personale di cui al comma 9 si applica quanto previsto al comma 6 con la sospensione delle trattenute relative al salario di accesso. Per la parte non ancora corrisposta si procederà secondo quanto indicato al comma 7.

Art.14

(Disposizioni per l'emanazione di bandi di concorso internazionale per personale sanitario e socio-sanitario)

1. Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario e socio-sanitario, è consentita all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'emanazione di bandi di concorso internazionali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario anche qualora nelle liste di avviamento al lavoro vi sia personale in possesso di qualificate competenze per i relativi profili di ruolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nonché dall'articolo 2 del Decreto Delegato 12 marzo 2018 n.26.

Art.15

(Responsabilità civile e penale da somministrazione di vaccino COVID-19)

1. È esclusa la responsabilità, civile e penale, del personale sanitario, per gli eventi lesivi verificatisi per colpa, a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale, in attuazione del piano per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, sempre che la somministrazione del vaccino sia stata conforme a specifiche Procedure Aziendali per la vaccinazione Anti Covid-19 approvata dal Comitato Esecutivo ISS.

2. L'esclusione della responsabilità di cui al comma 1 si applica anche agli eventi lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto e comunque nel corso della campagna vaccinale.

Art.16

(Carta di Vaccinazione AntiCovid-19)

1. È istituita la Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 quale documento equivalente al Certificato rilasciato dai competenti servizi ISS in relazione all'avvenuta vaccinazione AntiSARS-Cov2.

2. La Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 contiene sul fronte lo stemma della Repubblica di San Marino e i loghi della campagna vaccinale e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nonché la denominazione di "Carta di Vaccinazione AntiCovid-19" ed un ologramma anticounterfeiting. Sul

retro sono riportati il cognome, il nome e codice ISS del titolare, il vaccino, la data di completamento della vaccinazione e il codice EAN.

3. Il supporto della Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 è costituito da una tessera in policarbonato, di dimensioni 8,5 x 5,4 cm.

4. La Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 presenta elementi tecnici e grafici atti ad impedirne la duplicazione e la contraffazione, quali l'ologramma sul fronte.

5. Il modello della Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 è riportato nell'Allegato 2 del presente decreto - legge.

6. La Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 cessa la sua validità dopo 270 giorni dalla data di vaccinazione e viene rilasciata solo alla conclusione del ciclo vaccinale primario, non per i successivi richiami (dosi booster).

Art.17

(Vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario)

1. Sino al termine dell'emergenza sanitaria, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, la mancata sottoposizione volontaria alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e i relativi richiami (dosi booster) entro 9 mesi dal completamento del precedente ciclo vaccinale da parte del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale e strutture sanitarie e socio sanitarie a partecipazione pubblica, con qualsiasi formula contrattuale, può determinare la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali con pazienti o utenti delle strutture sopra indicate.

2. L'Ufficio del Personale e Libera Professione dell'ISS trasmette al Direttore del Dipartimento Ospedaliero l'elenco del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale e strutture sanitarie e socio sanitarie a partecipazione pubblica, con qualsiasi formula contrattuale e, periodicamente, ogni successivo aggiornamento.

3. Entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 2, il Direttore del Dipartimento Ospedaliero verifica lo stato vaccinale di ciascun soggetto ivi indicato e trasmette al Centro Unico Prenotazioni ISS (CUP) i nominativi dei soggetti non vaccinati e quelli con vaccinazione di richiamo (dosi booster) avvenuta negli otto mesi precedenti, indicando altresì tra questi gli eventuali soggetti con diagnosi di guarigione da COVID-19 e relativa data.

4. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 3, il CUP invita formalmente i soggetti che non si sono sottoposti a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo prescritto (dosi booster) a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando data, ora e luogo della vaccinazione, mediante raccomandata A/R. La notifica si considera effettuata sotto la data di consegna della raccomandata al domicilio del destinatario e, comunque, sotto la data della disposta giacenza da parte dell'ufficiale postale.

5. Qualora il soggetto espressamente invitato non si presenti per la somministrazione del vaccino o del relativo richiamo (dosi booster), il CUP ne trasmette il relativo nominativo al Capo del Personale dell'ISS per le opportune determinazioni.

6. In relazione a dipendenti che non si siano sottoposti a vaccinazione volontaria, il Capo del Personale dell'ISS valuta, in primo luogo, tenuto conto delle necessità di continuità e adeguatezza del servizio, la possibilità di modificarne l'organizzazione in modo che siano ridotti al minimo i contatti con l'utenza del dipendente interessato. Ove sia possibile effettuare tale riorganizzazione, il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria ha l'obbligo di effettuare tampone antigenico ogni 48 ore a proprie spese al costo, per singolo tampone e presso l'ISS, di euro 10,00 (dieci/00).

7. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del comma 6, il Capo del Personale dell'ISS valuta le possibili mansioni alternative cui adibire il soggetto che non si sia sottoposto a

vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster) allo scopo di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, tenuto altresì conto delle effettive esigenze di servizio. Il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster) potrà venire riassegnato solo su PDR vacanti, ovvero temporaneamente vacanti e fino al rientro del titolare, che debbano essere effettivamente coperti sia all'interno dell'ISS che, previo confronto con la DGFP, all'interno della PA o di altro Ente Pubblico o Azienda Autonoma del Settore pubblico allargato. Qualora il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster) venga utilmente riassegnato ai sensi del precedente periodo, esso percepirà lo stipendio previsto per il PDR che andrà temporaneamente a ricoprire i cui oneri graveranno sul pertinente Bilancio dello Stato o dell'Ente Pubblico o Azienda Autonoma di riassegnazione.

8. Qualora non sia possibile adibire il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster) a mansioni alternative e lo stesso non intenda avvalersi delle possibilità di riassegnazione di cui al comma 7 o di fruizione di congedi, permessi e recuperi di cui al comma 8 il Capo del Personale dell'ISS provvede a sospenderlo temporaneamente dal servizio. La sospensione non ha rilevanza ai fini disciplinari e non determina la cessazione delle incompatibilità previste per i pubblici dipendenti. I dipendenti che non si siano sottoposti a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster) sono, parimenti, sospesi dal diritto di svolgere prestazioni di attività libero professionale intramoenia o extramoenia.

9. Il personale che, in seguito alle procedure descritte ai superiori commi, venga sospeso temporaneamente dal servizio, ha diritto ad una indennità di sospensione pari a euro 600,00 (seicento/00) mensili al lordo delle relative imposte e dei relativi contributi ISS e FONDISS, oltre al mantenimento dell'intero importo degli eventuali assegni familiari percepiti. Il dipendente a cui venga riconosciuta tale indennità è chiamato a svolgere le attività socialmente utili (ASU) individuate dall'Amministrazione nel rispetto dei principi del Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n.200 e successive modifiche e del Regolamento 4 novembre 2020 n.8, ferma restando la commisurazione dell'impegno orario all'importo della predetta indennità. Il personale che si rifiuti di essere adibito ad ASU perde il diritto di percepire l'indennità di sospensione, nonché l'intero importo degli eventuali assegni familiari.

10. In alternativa alla sospensione di cui ai commi 8 e 9, il soggetto non vaccinato può utilizzare congedi ordinari, permessi, e recuperi orari maturati.

11. In caso di vaccinazione, a far data dalla somministrazione della prima dose, cessa quanto disposto dai commi 6, 7 e 8 e il soggetto ha diritto di riassumere il servizio precedentemente svolto.

12. Qualora la mancata vaccinazione del soggetto di cui al comma 1 sia conseguente a certificato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale e non sia possibile procedere ai sensi dei commi 6 e 7, il Capo del Personale dell'ISS può disporre l'aspettativa retribuita al 100%.

Art.18

(Disposizioni finali)

1. Le norme del presente decreto - legge permangono in vigore fino alla data di cessazione dell'emergenza sanitaria, salvo ove non diversamente disposto dai singoli articoli.

2. Dall'1 gennaio 2022 cessano di produrre effetti le disposizioni e misure di cui al Decreto - Legge 25 gennaio 2021 n.5, Decreto - Legge 28 gennaio 2021 n.13, Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n.14 ad esclusione dei commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 12 che permangono in vigore, Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26, Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58, Decreto - Legge 31 marzo 2021 n.62, Decreto - Legge 28 aprile 2021 n.72, Decreto - Legge 30 aprile 2021 n.85, Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107, Decreto - Legge 19 luglio 2021 n.134,

Decreto - Legge 29 ottobre 2021 n.182, Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 190. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti compiuti conformemente ai medesimi durante la vigenza degli stessi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

Allegato 1

Elenco delle agenzie regolatorie di paesi terzi i cui farmaci la Repubblica di San Marino considera importabili e utilizzabili nel proprio territorio.

- Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - Italia;
- European Medicines Agency (EMA) - Unione Europea;
- Tutte le agenzie regolatorie di paesi membri della UE;
- Food and Drug Administration (FDA) - USA;
- Federal State Budgetary Institution (FSBI), presso il Ministero della Salute – Federazione Russa;
- Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) – India;
- Turkish Medicines and Medical Devices Agency (TMMDA) – Turchia;
- Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) – Canada;
- Swissmedic – Svizzera;
- Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHPR) – Inghilterra;
- Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) – Giappone.

In aggiunta ai farmaci autorizzati dalle agenzie di cui al presente allegato, il cui elenco è aggiornato con decreto delegato, è ammessa l'importazione e la somministrazione di farmaci purché autorizzati da almeno una agenzia regolatoria, purché l'importazione sia sottoposta a controllo preventivo dell'Authority sanitaria e a patto che tali farmaci abbiano ottenuto l'autorizzazione alla somministrazione in almeno 10 paesi.

Allegato 2

Carta di Vaccinazione AntiCovid-19

